

DIRETTIVA 3 luglio 1998, n. 3929

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
ISPETTORATO GENERALE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SICUREZZA STRADALE

Prot. N. 3929

All'ANAS
Direzione centrale Tecnica
per le Autostrade
Via Monzambano, 10
R O M A

All'AISCAT
Via Sardegna, 40
R O M A

Alle Soc. Concessionarie di
Autostrade
LORO SEDI

OGGETTO: Direttiva ministeriale in materia di impiego di pannelli a messaggio variabile sulle autostrade e strade extraurbane principali.

Nel quadro della ricerca di nuove ed efficaci soluzioni per il miglioramento delle condizioni di sicurezza della circolazione, con particolare riferimento alla rete autostradale ed a quella delle strade extraurbane principali che sopportano la quota più consistente di traffico fuori dei centri abitati, i pannelli a messaggio variabile si sono ormai affermati come utile strumento di informazione diretta per l'utenza stradale ed autostradale.

L'analisi delle installazioni esistenti evidenzia però alcuni tratti di disomogeneità legati alla evoluzione tecnologica che interessa il settore sin dall'attuazione delle prime esperienze, ed alla presentazione delle informazioni sui pannelli a messaggio variabile espresse con una gamma piuttosto varia di figure e parole utilizzati, come anche di criteri di combinazione delle due componenti il messaggio.

Emerge altresì la significativa durabilità dei sistemi in esercizio, maggiore di 10÷12 anni, nonché l'ampiezza delle soluzioni tecnologiche possibili, e la netta prevalenza dei pannelli a messaggio variabile composti dall'accoppiamento di una immagine grafica (pittogramma), in genere conforme ai segnali previsti dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e da una parte recante un testo alfanumerico di specializzazione.

In merito alla ubicazione dei pannelli si rileva che circa $\frac{3}{4}$ sono installati su autostrade in concessione e $\frac{1}{4}$ su strade statali ed autostrade in gestione diretta ANAS.

Inoltre la maggior parte dei sistemi è governata da centrali operative poste in remoto ove, in funzione delle informazioni che pervengono dalla strada, vengono attuate le strategie di impiego.

Alla luce di quanto sopra e delle norme contenute nel Nuovo Codice della Strada (artt. 5, 39 e 41) e nel Regolamento di esecuzione ed attuazione del medesimo Codice (artt. 77, 79, 81 e 170), appare opportuno che questo Ministero impartisca una specifica direttiva tale da consentire, nelle more della emanazione di una norma comunitaria in materia, peraltro in fase di redazione, la coordinata diffusione dei suddetti sistemi, anche perchè la consistenza dei pannelli

a messaggio variabile già installati o in corso di installazione in via sperimentale è tale da richiedere, con urgenza, la definizione di un quadro di riferimento al fine di:

- definirne compiutamente i campi di applicazione;
- armonizzarne le modalità d'impiego;
- dare certezza agli Enti proprietari o concessionari di strade ai fini della predisposizione di adeguati investimenti;
- porre le basi per l'impiego dei pannelli a messaggio variabile nel quadro più complessivo della diffusione di sistemi innovativi in linea con le previsioni del nuovo Piano Nazionale della Telematica Stradale.
- Al fine di chiarire l'inquadramento dei pannelli a messaggio variabile nei confronti del Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione, sono dunque stabilite le seguenti categorie di pannelli a messaggio variabile:
- *Pannelli a messaggio variabile composti da solo pittogramma*. Sono pannelli che possono presentare, in ognuna delle possibili configurazioni, un pittogramma scelto tra quelli contenuti nel regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, con l'eventuale abbinamento con pannello integrativo regolamentare. Sono da considerarsi segnali stradali e in quanto tali sono soggetti a tutte le prescrizioni (dimensioni, forme, colori, visibilità, leggibilità, posizionamento, installazione) previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada. Ne deve essere particolarmente curata la localizzazione perchè gli effetti di detti segnali sono equiparati a quelli dei corrispondenti segnali fissi, e quindi deve essere possibile ottenere con tempestività il comportamento richiesto dal segnale raffigurato.
- *Pannelli a messaggio variabile composti da solo testo alfanumerico*. Sono pannelli con funzioni informative di eventi, anche remoti rispetto all'ubicazione del pannello stesso. Non sono soggetti a vincoli specifici imposti dal Nuovo Codice della Strada se non quelli riconducibili alle norme di sicurezza da rispettare nella loro installazione ed alla loro leggibilità in condizioni di sicurezza.
- *Pannelli a messaggio variabile composti da pittogramma e testo (PMV composti)*. Sono pannelli destinati all'informazione all'utenza, anche relativamente ad eventi distanti dall'ubicazione del pannello. La parte pittogramma deve corrispondere ai segnali previsti dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e deve essere sempre accompagnata dalla parte testo. Occorre sottolineare che la parte "pittogramma" è necessaria per:
 - sintetizzare con una immagine universalmente riconosciuta la parte saliente del messaggio;
 - diminuire la quantità di testo da leggere ed interpretare da parte degli utenti;
 - essere facilmente compreso anche da parte di utenti stranieri.

A questi pannelli a messaggio variabile si applicano quindi le norme di sicurezza per la installazione e le prescrizioni previste per i segnali stradali per la parte pittogramma.

Essi non possono contenere messaggi prescrittivi e quindi da essi non deriva l'applicabilità di misure sanzionatorie.

In sintesi, i pannelli dotati di solo pittogramma (Categoria A) avranno, necessariamente, valenza di segnale stradale così come attribuitagli dal Nuovo Codice della Strada, quindi eventuali indicazioni di obbligo o divieto dovranno essere ubicate in corrispondenza del punto specifico cui si riferiscono, la loro installazione deve essere prevista da apposita ordinanza e il loro impiego va inquadrato nell'ambito di piani segnaletici completi.

I pannelli recanti solo testi o pittogrammi e testi (Categoria B e C), potranno quindi essere utilizzati con modalità più flessibili e la loro ubicazione rientra nelle facoltà dell'Ente proprietario o concessionario ai fini di una maggiore informazione all'utenza.

Rimane nella responsabilità dell'Ente gestore-proprietario o concessionario dell'infrastruttura, il coordinamento tra i messaggi e tra le eventuali prescrizioni segnalate dai pannelli presenti su di un medesimo itinerario.

Per la installazione di nuovi pannelli a messaggio variabile occorrono i seguenti adempimenti:

I pannelli della categoria A devono essere preventivamente autorizzati dall'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale previa istanza da presentarsi a cura dell'Ente proprietario o concessionario della strada, indicante:

- numero e tipo dei pittogrammi disponibili;
- dichiarazione di corrispondenza dei pittogrammi di cui sopra ai segnali del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- eventuale richiesta di autorizzazione alla sperimentazione di pittogrammi non compresi nel Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- relazione tecnica illustrativa dei pannelli;
- assunzione di impegno ad adeguare i pannelli alle norme tecniche europee e nazionali di prossima emanazione entro il termine fissato per il regime transitorio.

I pannelli della categoria B non devono essere preventivamente autorizzati, ma anche per essi vale l'impegno di adeguamento. La loro installazione deve essere comunicata all'Ispettorato descrivendo il tipo di pannello e i messaggi che prevedibilmente saranno raffigurati, che comunque non devono avere natura pubblicitaria.

I pannelli della categoria C sono soggetti alla procedura del punto 1) per la parte pittogramma, e alla comunicazione del punto 2) per la parte alfanumerica.

Le autorizzazioni già rilasciate in passato a titolo di sperimentazione possono essere prorogate, alla data della loro scadenza, per la durata massima di 10 anni, dietro richiesta degli Enti proprietari o concessionari, corredata dalle prime risultanze sperimentali.

Qualora fossero attualmente in esercizio pannelli a messaggio variabile - con esclusione di quelli di tipologia B - installati precedentemente all'entrata in vigore delle norme contenute nel Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, detti sistemi possono essere autorizzati in sanatoria per una durata massima di 5 anni, previa specifica istanza, corredata di documentazione descrittiva, che deve essere avanzata presso l'Ispettorato entro 6 mesi dalla data della presente.

Si comunica che sono in corso di ultimazione i lavori per la emanazione di norme tecniche CEN e CEI relative ai pannelli a messaggio variabile che costituiranno la base per l'omologazione di tutti i tipi di pannello a messaggio variabile ai sensi dell'art. 41 del Nuovo Codice della Strada.

Con successivo provvedimento verranno quindi indicate le norme tecniche da rispettare per le caratteristiche prestazionali dei pannelli a messaggio variabile ai fini della loro omologazione, prevedendo altresì un periodo transitorio di permanenza in uso per i pannelli già installati.

3 luglio 1998

IL MINISTRO
COSTA